

Studio Legale
Avv. Carmelina di Gifico
Avv. Natalia di Gifico
corso M. R. Imbriani n. 187 – 76125 Trani (Bt)
Telefono e Fax 0883-585.045
e-mail: studiolegaledigifico@libero.it
p.e.c.; carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE per la PUGLIA

SEDE di BARI

RICORSO

per: la sig.ra **GAVIOLI ROSSELLA**, nata a Terlizzi il 19.06.1976 e residente a Corato in via Andrea D'Oria n. 75, **C.F. GVLRS176H59L109W**, in qualità di soggetto delegato alla presentazione della lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale con relativa candidatura di Sindaco, denominata “**NUOVA DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA**”, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina di Gifico (C.F. DGFCML75C64A883D), giusta mandato speciale, rilasciato ai fini del presente atto, da intendersi steso in calce al ricorso, con numero di telefax **0883-585.045** ed indirizzo di **posta elettronica** anche certificata: studiolegaledigifico@libero.it, carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it, cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, come per legge, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Libera Valla, in Bari (Ba), alla via Quintino Sella n. 36, **-ricorrente-**

contro

-l'**UFFICIO ELETTORALE del COMUNE di CORATO (Ba)**, in persona del Dirigente e legale rappr.te pro-tempore, sedente per la carica presso l'Ufficio Elettorale di Corato, Palazzo di Città, alla P.zza Marconi, n. 1, **-resistente-**

- la **SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE** di Corato, con sede presso l'Ufficio Elettorale in Corato presso il Palazzo Comunale, alla Piazza Marconi, 1 – Corato, **c.a.p. 70033**, **-resistente-**

- il **COMUNE di CORATO**, in persona del **Commissario Straordinario pro-tempore**, sedente per la carica in Corato, presso Palazzo Comunale, Piazza Marconi, 1 – Corato **c.a.p. 70033**, **-resistente-**

- la **PREFETTURA di BARI** nella persona del **Prefetto di Bari**, sedente per la carica in Bari, alla Piazza Libertà n. 1, **- resistente-**

nonché contro

-la **LISTA ELETTORALE “UNIONE di CENTRO, SEZ. di CORATO”**, in persona del delegato, sig. Adduci Domenico, residente in Corato via Francavilla n. 3/S Corato (Ba), **-controinteressato-**

per l'ANNULLAMENTO,

previa SOSPENSIVA della RELATIVA EFFICACIA,

- del Verbale n. 31 del giorno 27 aprile 2019 con cui la SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE di CORATO , ha disposto la ricusazione/ esclusione della lista “**NUOVA DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA**” dalla partecipazione all’ elezioni comunali del 26 maggio 2019 per l’ elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Corato. e notificato in pari data alle 20,15.

- **di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato**, comunque lesivo dell’interessi e diritti della ricorrente, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente;

nonché per l' ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA

- del diritto della lista dei candidati alla Carica di Consigliere Comunale con relativa candidatura a Sindaco con denominazione e simbolo “**DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA**” all’ ammissione ed alla partecipazione al procedimento elettorale per le elezioni diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Corato del 26 maggio 2019.

FATTO

-1) La ricorrente, in data 09.04.2019, veniva delegata dall’avv. Palumbo Filiberto, Presidente dell’“**ASSOCIAZIONE NUOVA DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA**”, alla presentazione della lista dei candidati per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale, con relativa candidatura a Sindaco, con denominazione e simbolo “**NUOVA DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA**”.

-2) L'atto di delega era corredato della firma in calce del delegante, autenticata dal dott. Luca Fornaro, Notaio in Bari, il quale, con apposita dichiarazione, dopo aver acquisito le generalità del firmatario ed averlo identificato a mezzo di documento di riconoscimento (patente auto), aveva certificato come vera ed autentica la firma apposta in sua presenza. Tale dichiarazione, debitamente firmata e timbrata dal suddetto pubblico ufficiale, era stata riportata nel foglio accluso alla delega, appositamente reso documento unico mediante spilli metallici "omega" e timbro di congiunzione dei due fogli (**all. n. 2**).

-3) La delega, unitamente alla documentazione necessaria alla ammissione e partecipazione della lista alla competizione elettorale veniva esibita al Segretario Comunale di Corato il quale, dopo aver esaminato ed accertato la regolarità formale della documentazione e della delega esibita, consentiva la presentazione, alle ore 19,50 del 26.04.2019, della lista dei candidati di cui sopra, al fine di trasmetterla, unitamente alla documentazione a proprio corredo, alla competente Sottocommissione Elettorale Circondariale.

-4) Alle ore 17,00 del 27.04.2019, la designata Sottocommissione Elettorale Circondariale di Corato emetteva il provvedimento gravato, "ricusando" la lista "**NUOVA DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA**", sulla base della seguente motivazione:

*-“Preso in esame la delega al soggetto autorizzato all'utilizzo del simbolo “**NUOVA DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA**” avente il contrassegno [...] , si rileva l'assenza della firma nello spazio all'uopo DESTINATO, nonché l'assenza del timbro del notaio abilitato all'autenticazione della firma. Quanto sopra non assicura la certezza della provenienza del predetto atto di delega da parte del soggetto asseritamente delegante e, pertanto, non vale ad integrare l'autorizzazione all'uso del simbolo dell'associazione “**NUOVA DEMOCRAZIA CRISTIANA**”, come sopra descritta da parte del presentatore della medesima, in contrasto con quanto disposto*

*dall'art. 2 del D.P.R. 28/04/1993, n. 132. Al riguardo, il Consiglio di Stato con sentenza del 15/05/2015 n. 2490 ha statuito che “sono elementi costitutivi della procedura di autenticazione: -l'apposizione del timbro””
l'accertamento dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della sua sottoscrizione in presenza del soggetto autenticatore; -la redazione dell'autenticazione di seguito alla sottoscrizione””.*

-5) Con atto a firma dell'odierna ricorrente, alle ore 18,46 del 28.04.2019, veniva depositata richiesta formale di annullamento in autotutela del provvedimento di ricusazione sopra richiamato, sul presupposto della sua manifesta illegittimità per erronea presupposizione di fatto e di diritto (**cf. all. n. 3**).

-6) In data 29.04.2019, la ricorrente, in compagnia dell'avv. Filiberto Palumbo, si recava presso l' Ufficio Elettorale del Comune di Corato per essere, gli stessi, ascoltati dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale e per sollecitare una nuova deliberazione di segno contrario a quella contestata, consentendo così l'ammissione della ridetta lista dei candidati. Il Presidente della Sottocommissione riferiva che non intendeva acquisire dichiarazioni dirette a sollecitare la revoca del provvedimento emesso e invitava a rilasciare apposita dichiarazione al Segretario Generale del Comune in merito alla questione del riesame sollevata.

Tale dichiarazione veniva resa dall'avv. Filiberto Palumbo alle ore 11,10 del 29.04.2019 (**all. n. 4**).

Il provvedimento in epigrafe è illegittimo ed andrà annullato, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

-1) INCOMPETENZA della DELIBANTE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE all'ATTIVITÀ di VERIFICA della REGOLARITÀ della DELEGA CONFERITA dal PRESIDENTE dell'ASSOCIAZIONE POLITICA al SOGGETTO, suo INCARICATO, e, CONSEGUENTEMENTE, ad ADOTTARE

**PROVVEDIMENTI RICUSATORI, RECANTI gli EFFETTI dell'ESCLUSIONE
della LISTA PRESENTATA, CONNESSI a tale ATTIVITÀ di VERIFICA;
-VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli ARTT. 32 E 33 D.P.R. 16
MAGGIO 1960, N. 570.**

Come specificato in narrativa, l'atto di delega in parola è stato presentato al Segretario Comunale, il quale verificava la conformità del richiamato atto di delega e consentiva la presentazione della lista entro i termini prescritti dalla norma, per poi trasmettere tutta la documentazione alla Sottocommissione Elettorale Circondariale per gli adempimenti di competenza.

A mente dell'art. 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570:

“La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione. Il Segretario Comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale mandamentale competente per territorio.”.

L'art. 33 del D.P.R. n. 570/1960, stabilisce:

“La Commissione elettorale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;*
- b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;*

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati.”.

Alla luce delle prescrizioni sopra richiamate, non rientra nei compiti della Commissione la verifica preliminare della delega conferita dal Presidente

dell'Associazione ad un suo incaricato per la presentazione della lista, rientrando, invece, questa, nelle prerogative del Segretario Comunale ricevente.

Infatti, anche in base alla sentenza n. 5729 del 2016 Tar Lazio, il Segretario Generale è il primo organo di filtro delle operazioni relative alla presentazione delle liste e le sue eventuali omissioni e/o attività non sono sanabili e/o sindacabili dalla Sottocommissione o Commissione portatrice dei poteri di cui all'art. 33 del DPR n. 570/1960, tra cui, come sopra evincibile, non figurano affatto quelli di sindacare sulla regolarità della delega o della sua autentica.

2) ILLEGITTIMITÀ del PROVVEDIMENTO per VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'ART. 2, DPR N. 28.04.1993 N. 132 –ART 33 del DPR N. 570/1960 – VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'ART. 21 DPR N. 445/2000 – TRAVISAMENTO dei FATTI- ERRONEA PRESUPPOSIZIONE di DIRITTO- ECCESSO di POTERE per VIOLAZIONE del PRINCIPIO del “FAVOR PARTECIPATIONIS”.

La presentazione della lista descritta in epigrafe è stata effettuata in conformità all'art. 2 del DPR n. 132/1993, il quale stabilisce che all'atto della presentazione della candidatura o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del Partito o Gruppo politico o dai Presidenti o segretari regionali o provinciali, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati, **con mandato autentificato da notaio**, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La delega conferita dall'avv. Filiberto Palumbo, quale presidente dell'associazione cui la lista faceva capo, contrariamente a quanto assunto dalla Commissione Elettorale:

- era firmata in calce dal Delegante, a nulla rilevando che la firma in calce non fosse stata apposta in corrispondenza dello spazio di cui al prestampato in atti;

-era provvista dell'autenticazione redatta dal notaio, ove si attestava: *“Io, qui sottoscritto dottor Luca Fornaro; Notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, a norma dell’art. 21 del DPR n. 445/2000, certifico come vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dall’avv. Palumbo Filiberto, nato ad andria il 02 giugno 1949, residente in bari , alla via dei Gesuiti n. 3, identificato a mezzo di patente UI2E03693W, della cui identità personale, io Notaio sono certo. Modugno, addì nove aprile duemiladiciannove”*;

- era provvista del timbro e della firma autografa del pubblico ufficiale.

Il documento, unico, era costituito da n. 02 fogli, uniti da punti metallici, con apposto il timbro di congiunzione del notaio dott. Luca Fornaro sui relativi bordi di contatto, tali da formare, appunto, un documento unico. Il documento era dunque pienamente conforme alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR n. 445/2000, comma 2.

È, pertanto, manifestamente erronea l’affermazione contenuta nel provvedimento, circa l’assenza del timbro del notaio abilitato all’autenticazione della firma, mentre emerge con certezza dall’atto di delega la sua provenienza dello stesso da parte del soggetto delegante

Si segnala, inoltre, che la Commissione avrebbe potuto avvedersi dell’errore commesso, in sede di riesame, a seguito della presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela richiamata in narrativa.

Parimenti, si evidenzia il rifiuto della Sottocommissione, seppur stimolatavi, di rideterminarsi in autotutela seguendo la procedura tracciata dall’art. 33, comma 3, del DPR n. 570/1960, il quale stabilisce:

“La commissione si torna a radunare l’indomani alle ore nove, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare, seduta stante sulle modificazioni eseguite.”

Sulla base di quanto innanzi esposto, si palesa, inoltre, evidente l’illegittimità della censurata ricasazione anche per la violazione del principio del *favor participationis*,

posto a garanzia della massima partecipazione alla competizione elettorale in argomento.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora* per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, chiaramente desumibile dalla superiore narrativa e dagli effetti dell'esclusione della lista dalla competizione elettorale, integrando, *ex se*, tale circostanza la realizzazione di un danno grave ed irreparabile, vista l'imminenza della consultazione elettorale.

Sicché si confida, premessa la fondatezza in diritto delle ragioni della ricorrente, ampiamente nota e documentata dal carteggio di giudizio, nell'accoglimento della domanda incidentale.

Pertanto,

CONCLUDE

-Voglia, l'Ecc.mo T.A.R. adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

A) in via preliminare, dichiarare la sospensione dei provvedimenti impugnati;

B) nel merito, annullare il provvedimento gravato e quelli ad esso presupposti e/o comunque connessi;

C) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'ammissione e partecipazione alle elezioni comunali del 26/05/ 2019 per l' elezioni diretta del Sindaco e Consiglio Comunale di Corato;

D) condannare gli avversari al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva, CPA ed accessori di legge.

Deposita i documenti come da indice del fascicolo di parte.

Si dichiara che la causa, delle cui ulteriori spese, al netto di quella del contributo unificato, esente, il sottoscritto è antistatario, è di valore indeterminabile ed è esente, ai sensi dell'art. 127 del C.P.a. dal versamento del contributo unificato anzidetto.

Trani – Bari, 30 aprile 2019

avv. Carmelina di Gifico

Studio Legale
Avv. Carmelina di Gifico
Avv. Natalia di Gifico
corso M. R. Imbriani n. 187 – 76125 Trani (Bt)
Telefono e Fax 0883-585.045
e-mail: studiolegaledigifico@libero.it
[p.e.c.; carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it)

Procura alle liti

La sottoscritta **Rossella Gavioli**, nata a Terlizzi il 19.06.1976, e residente a Corato in via Andrea D'Oria n. 75, C.F. GVL RSL 76H 59L 109W,

CONFERISCE MANDATO

all'avvocato **Carmelina di Gifico** (Cod. fiscale DGFCML75C64A883D) del Foro di Trani, a rappresentarlo e a difenderlo nel presente giudizio, **Rossella Gavioli, contro il provvedimento verbale n. 31 del 27.04.2019, a firma della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Corato**, e provvedimenti ad essa riconnessi, ed in ogni sua successiva fase e grado, compresa quella incidentale, esecutiva, di accesso ai documenti amministrativi relativi ex art. 116 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e di ottemperanza, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di nominare sostituti e di indicare domiciliatari, di presentare motivi nuovi e motivi aggiunti, anche a carattere impugnatorio, e di rinunciare al ricorso, nonché conferendo loro il potere di compiere qualsiasi attività connessa all'esercizio della difesa in tutti gli stati e gradi del presente giudizio;

elegge con lui domicilio

presso e nello studio dell'avv. **Libera Valla, in Bari (Ba), alla via Quintino Sella n. 36,**

Dichiara

di essere stato edotto dai predetti di quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e, inoltre, di aver ricevuto dallo stesso tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché, da ultimo, del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.), e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Trani, data del ricorso

sig.ra Rossella Gavioli

.....

la firma è autentica

avv. Carmelina di Gifico

RELAZIONE di NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto, avv. Carmelina di Gifico, difensore della sig.ra Rossella Gavioli, nel gravame avverso il Verbale n. 31 del giorno 27 aprile 2019 della SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE di CORATO, notifica copia del suesteso ricorso ai sensi dell'art. 129 c.p.a., che attesta conforme al suo originale ai seguenti destinatari:

- **UFFICIO ELETTORALE del COMUNE di CORATO (Ba)**, in persona del Dirigente e legale rappr.te pro-tempore, sedente per la carica presso l'Ufficio Elettorale di Corato, Palazzo di Città, alla P.zza Marconi, n. 1, **a mezzo fax, al numero: 080-959.23.30** (estratto dal sito web istituzionale del Comune di Corato)

- **SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE** di Corato, con sede presso l'Ufficio Elettorale in Corato presso il Palazzo Comunale, alla Piazza Marconi, 1 – Corato, c.a.p. 70033, **a mezzo fax, al numero: 080-959.23.30** (estratto dal sito web istituzionale del Comune di Corato)

- **COMUNE di CORATO, in persona del Commissario Straordinario pro-tempore**, sedente per la carica in Corato, presso Palazzo Comunale, Piazza Marconi, 1 – Corato c.a.p. 70033, **a mezzo fax, al numero: 080-872.91.89** (estratto dal sito web istituzionale del Comune di Corato)

- **PREFETTURA di BARI nella persona del Prefetto di Bari**, sedente per la carica in Bari, alla Piazza Libertà n. 1, **a mezzo fax, al numero: 080-529.31.98** (estratto dal sito web istituzionale della Prefettura di Bari),

nonché, infine,

- **LISTA ELETTORALE “UNIONE di CENTRO, SEZ. di CORATO”**, in persona del delegato, **sig. Adduci Domenico**, residente in Corato via Francavilla n. 3/S Corato (Ba), **con consegna diretta, a mani di _____, alle ore _____.** Corato, li 30.04.2019